



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,  
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Il Presidente

Roma, 9 settembre 2011  
ns. rif.: MCM/prot. n. 237

Egregio Signor  
P.I. Matthias PLAIKNER  
Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia  
CITTA' DI BRUNICO  
Ufficio Protocollo  
Piazza del Municipio, 1  
39031 BRUNICO - BZ -

e p.c. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
Via di Ripetta, 246  
00186 ROMA

Oggetto: Progettazione del piano delle zone di pericolo della Città di Brunico

Egregio Signore,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, vorrei formulare alcune precisazioni in merito ai criteri scelti per la valutazione delle offerte.

Mi riferisco al capitolato di appalto in cui si precisa, al punto 10 lett. a, che "per quanto concerne le conoscenze del territorio vengono valutati solo lavori eseguiti sul territorio comunale". Inoltre, al punto 8 lett. B -a), relativamente ai criteri di aggiudicazione e in particolare ai criteri qualitativi specifici, viene attribuito all'elemento della conoscenza del territorio, il 10% del peso nella valutazione complessiva delle offerte.

Innanzitutto va rilevato che le clausole del bando che impongono o riservano particolari privilegi alle preferenze o limitazioni territoriali, non soltanto non trovano alcuna base normativa nella vigente disciplina del Codice e del Dpr 207/2010, ma introducono una restrizione della concorrenza assolutamente

./.

illegittima e fuori di ogni parametro di logicità. Ciò assume maggiore rilevanza se si considera che la clausola del bando in oggetto attribuisce un peso piuttosto rilevante (del 10%) alla conoscenza del territorio; così facendo, infatti, si limita la partecipazione alla gara esclusivamente a progettisti con specifica conoscenza dell'area geografica (provinciale). Tali clausole generano pertanto la limitazione della partecipazione alla gara da parte di concorrenti che ugualmente qualificati, sulla base di profili di capacità tecnico-professionale e non analogica, non possiedono la suddetta conoscenza tecnica.


In passato l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con determina n. 3 del 17 febbraio 2000, si è già espressa relativamente ad un caso simile. In primo luogo l'Autorità interveniva relativamente ad un bando di gara per un concorso di idee in cui era inserita una clausola che riservava la partecipazione ai soli professionisti residenti nella regione Lombardia. In quell'occasione l'Autorità affermò che non è possibile aderire alla “tesi circa la possibilità di prevedere una clausola del bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti nella regione” perché, secondo l'Autorità, “tale possibilità è tassativamente esclusa dal disposto del comma 7 dell'indicato art. 26 del decreto legislativo n. 157/1995 secondo il quale l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione (e quindi a quelli di idee che ne sono una fattispecie) non può essere limitata al territorio nazionale o parte di esso”. In secondo luogo l'Autorità, relativamente ad un avviso pubblicato dalla Regione Toscana per l'aggiornamento dell'albo dei collaudatori riservato esclusivamente ai professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali della Toscana da più di dieci anni, affermò che non è consentito limitare l'iscrizione negli albi regionali indicati ai soli professionisti residenti nell'ambito territoriale della regione. Secondo l'Autorità infatti “un'eventuale clausola limitativa nei sensi indicati .... contrasta, infatti, con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione. E' precluso, inoltre, dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE)”.

Più recentemente la stessa l'Autorità, con comunicato del Presidente del 20 ottobre 2010, ha ribadito che “i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese. Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti *ratione loci*. Detti principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, sia per quelli di valore inferiore, stante il rinvio dell'art. 121 del D.Lgs. 163/2006 alla Parte I del D.Lgs. 163/2006 e, dunque, all'art. 2 del detto decreto”.

Va infine considerato che anche con la delibera n. 5 del 7 luglio 2010 l’Autorità, facendo riferimento alla determinazione n. 3/2000, ha ritenuto del tutto illegittima la limitazione territoriale in quanto essa “contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (articolo 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE). Analoghe considerazioni possono essere riferite anche alla fase di valutazione delle offerte per la quale il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 4338 del 10 settembre 2008) si è pronunciato affermando che, nella valutazione delle offerte, è illegittima la valorizzazione dell’esperienza maturata in un determinato ambito territoriale. In particolare, i giudici hanno asserito che in una gara di appalto “non può essere attribuita natura di requisito professionale ad un periodo della propria attività lavorativa svolto in una determinata località o su un determinato territorio. Pertanto, deve essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano”.

Alla luce di quanto esposto, Vi sarò pertanto grato se vorrete considerare l’opportunità di eliminare le suddette clausole, al fine di adeguare gli atti di gara alla normativa vigente, consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarVi per l’attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Jacobazzi', written over a horizontal line.

Ing. Gabriele Jacobazzi